

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7- Sicurezza Alimentare



“Studio Dr. AGRONOMO MAURIZIO IGNAZIO DI FALCO” – via Raffaele Failla n. 87 -
Comune di Grammichele (CT)- Iscrizione nel registro regionale per la formazione degli
alimentaristi al n. 2021/366 modalità residenziale e FAD.

Il Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO l’art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 642 del 31 marzo 2021 con il quale, vista la Delibera di Giunta n. 136 del 30 marzo 2021, è stato conferito, l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico all’Ing. Mario La Rocca;
- VISTA la nota prot. n. 16564 del 12 aprile 2021 con la quale è stata conferita al Dirigente del Servizio 7 la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. n. 112 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento UE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- VISTO il Regolamento UE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari, e in particolare le disposizioni contenute nell'allegato II, capitolo XII, relative alla formazione del personale che opera nel settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare;
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, relativo alla disciplina dell'imposta di bollo e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, inerente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 275 del 19/02/2018 recante "*definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti*", pubblicato sulla GURS del 09/03/2018, con cui, tra l'altro, è stato istituito il Registro Regionale dei soggetti per la Formazione degli Alimentaristi;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 1225 del 5/07/2018 recante "*sospensione del D.A. n. 275 del 19/02/2018, definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti*", pubblicato sulla GURS del 20/07/2018;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 630 del 12/04/2019 recante "*modifica del D.A. n. 275 del 19/02/2018, definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti*", pubblicato sulla GURS del 17/05/2019;
- VISTA l'istanza datata 26 aprile 2021, inviata a mezzo pec e per posta, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 23700 ed al n. 23881, rispettivamente del 13 maggio 2021 e del 14 maggio 2021, con la quale il Dott. Di Falco Maurizio Ignazio, nella qualità di titolare dello "Studio Dr. AGRONOMO MAURIZIO IGNAZIO DI FALCO" P.IVA n. 04095290872, ha richiesto l'iscrizione nel Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi in modalità residenziale e FAD;
- VISTA la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'Art. 89 del D.lvo.159/2011 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che sono trascorsi oltre trenta giorni dalla consultazione della B.D.N.A. effettuata in data 17 maggio 2021, e pertanto lo "Studio Dr. AGRONOMO MAURIZIO IGNAZIO DI FALCO" può essere iscritto nel Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi sotto condizione risolutiva ai sensi dell'Art. 88 del D.lvo.159/2011 e s.m.i.;
- VISTA la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla predetta istanza per la modalità residenziale e FAD;
- CONSIDERATO che la relazione descrittiva del piano formativo allegata all'istanza è in linea con quanto previsto dal suddetto decreto assessoriale;
- RITENUTO che il soggetto formatore è in possesso dei requisiti previsti e che, pertanto, può essere iscritto nel Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi per la modalità residenziale e FAD.

DECRETA

ARTICOLO 1

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, lo “Studio Dr. AGRONOMO MAURIZIO IGNAZIO DI FALCO” P.IVA n. 04095290872, con sede legale ed operativa in via Raffaele Failla n. 87 – Comune di Grammichele (CT) di cui è legale rappresentante il Dott. Di Falco Maurizio Ignazio, è iscritto nel Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi al n. **2021/366** modalità residenziale e FAD.

ARTICOLO 2

Allo “Studio Dr. AGRONOMO MAURIZIO IGNAZIO DI FALCO” è fatto obbligo di comunicare al Dipartimento A.S.O.E. qualsiasi variazione, così come previsto al Capitolo 9 “Variazioni” dell’allegato al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018, come modificato dal D.A. n. 630 del 12 aprile 2019, ai fini dell’aggiornamento del Registro Regionale per la Formazione degli Alimentaristi. E’ fatto, altresì, obbligo allo “Studio Dr. AGRONOMO MAURIZIO IGNAZIO DI FALCO” di comunicare al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente l’organizzazione dei corsi di formazione, con almeno trenta giorni di anticipo dal loro avvio attenendosi scrupolosamente a quanto disposto al Capitolo 10 “Programmazione ed attuazione dei corsi di formazione” dell’allegato al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 come modificato dal D.A. n. 630 del 12 aprile 2019.

ARTICOLO 3

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio avrà cura di ottemperare alle prescrizioni normative di cui al Capitolo 11 “Controlli e sanzioni” dell’allegato al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 come modificato dal D.A. n. 630 del 12 aprile 2019.

ARTICOLO 4

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto valgono le disposizioni di cui al D.A. n. 275 del 19 febbraio 2018 come modificato dal D.A. n. 630 del 12 aprile 2019.

Il presente decreto viene notificato alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato, nella sezione sicurezza alimentare al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_IgienedegliAlimenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Palermo, 21/06/2021

Il Dirigente del Servizio
(Dr.ssa Daniela Nifosi)

**DANIELA
NIFOSI'**

Firmato digitalmente da
DANIELA NIFOSI'
Data: 2021.06.18 14:13:18
+02'00'

L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Rosa Utro)

